

ALLEGATO N

REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PERDITE OCCULTE E DISCIPLINA DELLE TUTELE ARERA ATTIVABILI IN CASO DI PERDITE OCCULTE

ARTICOLO 1

Definizione del Fondo e ambito di applicazione

1. Viene costituito un “Fondo di garanzia”, di seguito denominato “Fondo”, allo scopo di tutelare gli utenti titolari di contratti di somministrazione di acqua con il gestore del servizio idrico integrato in relazione ad addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell’impianto idrico privato.
2. In particolare, lo scopo del Fondo è quello di assicurare al gestore il rimborso di quanto stornato agli utenti che aderiscono al Fondo stesso in caso di bollette particolarmente onerose dovute a perdite idriche “occulte” derivanti da rotture o malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata. Nei casi in cui in bolletta sia fatturato un “consumo anomalo”, ovvero almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni, relativo al medesimo periodo), con l’adesione al Fondo l’utente garantisce al gestore la possibilità di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, a titolo di rimborso parziale di quanto stornato all’utente in seguito alla fatturazione di acqua non utilizzata in seguito a dispersioni.
3. Ogni utente, titolare di un contratto di somministrazione di acqua corrispondente alle tipologie d’uso domestico e diverso dal domestico, di cui all’art. 9 del Regolamento, può aderire al Fondo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, mediante il pagamento di una quota di contribuzione (quota di adesione) predeterminata, come disciplinato di seguito.
4. La raccolta delle quote di contribuzione (quote di adesione) degli utenti spetta al gestore, presso il quale le stesse rimangono accantonate in attesa dell’approvazione della loro ripartizione, mentre la costituzione e la gestione del Fondo spettano all’AAto 3, attraverso un apposito Comitato di gestione costituito da n. 3 componenti, secondo la disciplina descritta di seguito.
5. Il Fondo viene costituito quota parte presso la sede sociale di ogni singolo gestore dell’ATO 3.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme del codice civile, articoli 39 e seguenti.
7. La promozione, da parte del gestore o del Comitato di gestione, della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico, acquisendo il Fondo la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti consistenti e derivanti da perdite idriche.
8. L’AAto 3, con il coinvolgimento del gestore e della Consulta dei Consumatori, provvederà ad una periodica valutazione complessiva della efficacia del Fondo nonché ad una verifica della congruità delle quote di adesione previste al successivo articolo, con possibilità di revisione.

ARTICOLO 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito ed incrementato addebitando ad ogni utente di cui al precedente articolo una quota di adesione annuale inizialmente fissata in sede di approvazione del presente Regolamento, il cui importo aggiornato è determinato annualmente con Decreto del Presidente dell'AAto 3, su proposta del Comitato di gestione di cui all'art. 5.
2. *(Abrogato)*
3. Per gli utenti che hanno aderito nell'anno precedente e non revocano l'adesione, la garanzia opera con riferimento ai consumi anomali relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre, mentre, per coloro che aderiscono in corso d'anno, risultano garantiti i soli consumi anomali riferiti alla frazione di anno successiva alla data di adesione.
4. La quota di adesione è annuale e non varia se l'adesione avviene in corso d'anno.
5. Per gli utenti che non aderiscono al Fondo, in caso di perdite occulte intervenute nella parte privata dell'impianto, trovano applicazione le tutele ARERA, secondo quanto disciplinato al successivo art. 6 bis.

ARTICOLO 3

Modalità di adesione e recesso dal Fondo

1. La quota di adesione viene addebitata ad ogni utente in occasione della prima fatturazione dell'anno (con decorrenza delle garanzie dal 1° gennaio), salvo espressa volontà di non aderire al fondo. In caso di nuova attivazione della fornitura, l'adesione al Fondo verrà proposta in sede di perfezionamento del contratto di somministrazione (con decorrenza delle garanzie dall'avvio del rapporto contrattuale).
- 1 bis. Gli utenti che decidono di non aderire e che successivamente rivedono la propria decisione possono aderire sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso tutti gli sportelli e sul sito internet del gestore. In tal caso, come già ricordato, la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo all'adesione.
2. Gli utenti, ai quali è stata addebitata la quota di adesione al Fondo e che non abbiano già usufruito delle agevolazioni previste, possono esercitare il diritto di recesso, con apposita istanza, entro il termine di due anni dalla prima adesione. Il gestore provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse con la bolletta immediatamente successiva alla richiesta.
3. Oltre il termine di cui al comma 2, gli utenti hanno diritto a recedere entro 45 giorni dall'addebito in bolletta, con operatività immediata e rimborso della quota dell'anno corrente, con esclusione del rimborso delle quote pregresse. Il recesso dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.
4. *(Abrogato)*

ARTICOLO 4

Modalità di adesione al Fondo in fase successiva

1. (Abrogato)
2. (Abrogato)

ARTICOLO 5

Gestione del Fondo e Comitato di gestione

1. La gestione del Fondo e le verifiche circa la corretta applicazione della disciplina delle tutele ARERA attivabili in caso di perdite occulte spettano all'AAto 3, attraverso un apposito Comitato di gestione, costituito da n. 3 componenti:

- a) il Direttore dell'AAto 3 con funzioni di coordinamento;
- b) n. 1 componente appartenente all'area Tecnica o Amministrativa dell'AAto 3;
- c) n.1 componente espressione di un gestore dell'ATO 3 in rappresentanza di tutti gli altri.

Il componente appartenente all'area Tecnica o Amministrativa dell'AAto 3 svolge anche la funzione di raccordo con la Consulta dei Consumatori.

2. Il Comitato di gestione si avvale, per la gestione operativa delle attività istruttorie relative alle richieste di utilizzo del Fondo o di attivazione delle tutele ARERA (vedi artt. 6 e 6 bis del presente Regolamento), della struttura amministrativa dei singoli gestori.

3. Il Comitato di gestione è responsabile del corretto funzionamento del Fondo e vigila sulla corretta applicazione della disciplina delle tutele ARERA attivabili in caso di perdite occulte, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle norme di legge e disposizioni regolatorie applicabili; inoltre il Comitato decide:

- a) su ogni questione attinente la gestione del Fondo e alla corretta interpretazione della disciplina delle tutele ARERA, anche su quelle sottoposte al suo vaglio da parte dei gestori;
- b) sull'eventuale liquidazione e chiusura del Fondo;
- c) sull'eventuale revisione delle quote di adesione annuali, da sottoporre all'approvazione del Presidente dell'AAto 3, con apposito Decreto.

4. Per la validità delle decisioni assunte dal Comitato di gestione, si richiede la presenza di tutti i componenti e l'unanimità dei consensi.

5. Il Comitato di gestione deve riunirsi almeno una volta l'anno e può essere convocato da ognuno dei suoi componenti; i contenuti delle riunioni devono essere sintetizzati in verbali contestualmente redatti e sottoscritti per accettazione da parte di tutti i componenti.

6. I verbali sono conservati a cura della struttura amministrativa dell'AAto 3, che si rende garante della loro regolare tenuta.

7. Le somme disponibili non possono essere diversamente investite.

8. Ove le situazioni di necessità e le richieste di intervento da soddisfare superino la disponibilità del Fondo, si adotta la procedura di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 6

Domanda per l'intervento del Fondo: condizioni e istruttoria

1. I sottoscrittori del Fondo che:

- a) ricevono una bolletta in cui vengono addebitati consumi (cosiddetti "consumi anomali") almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo ovvero, in caso di nuove attivazioni, consumo giornaliero medio della stessa tipologia di utenza);
- b) non hanno già fruito di un contributo per perdite, nel corso del medesimo anno solare;

hanno diritto di chiedere l'intervento del Fondo, cioè la sospensione della fattura riportante il consumo anomalo e il ricalcolo dei consumi con i criteri di seguito illustrati.

L'utente che riceve la bolletta con l'addebito di consumi anomali, ne sospende il pagamento ed inoltra istanza di intervento del Fondo al gestore, entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento della fattura contestata.

2. L'istanza deve essere corredata da fattura e/o dichiarazione dei lavori svolti emessa da un idraulico o altro soggetto in possesso di adeguata abilitazione professionale, o comunque da idonea documentazione, anche in forma di autocertificazione nel caso di intervento in economia, che comprovi l'avvenuta riparazione del guasto, nonché da foto che consentano di individuare inequivocabilmente il luogo dove si è verificato il guasto e rappresentino adeguatamente la parte di impianto oggetto di intervento prima e dopo la riparazione (prima che venga chiuso l'eventuale scavo o apertura nel muro).

2bis. All'atto della presentazione dell'istanza l'utente deve corrispondere o dimostrare di aver corrisposto, ovvero impegnarsi a corrispondere in occasione del pagamento della successiva bolletta, secondo le modalità specificate dal gestore, il "*Contributo spese istruttoria intervento Fondo perdite occulte o attivazione tutele ARERA*", per l'importo indicato nel Tariffario allegato al Regolamento del s.i.i..

3. L'istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli utenti spetta al gestore che può richiedere informazioni all'utente, può disporre l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare verifiche, accertamenti e sopralluoghi e ogni attività necessaria per la verifica delle condizioni di intervento.

4. In particolare, al ricevimento della domanda, il gestore verifica che:

- a) l'istante non abbia richiesto il rimborso della quota di sottoscrizione addebitata in fase istitutiva del Fondo, esprimendo pertanto la volontà di non aderire al Fondo stesso;
- b) il consumo addebitato sia almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, come definito al comma 1, lett. a);
- c) l'utente non abbia fruito di un altro intervento del Fondo nel corso del medesimo anno solare;
- d) l'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.

5. Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'intervento del Fondo da parte del gestore, è fissato in 60 giorni dal ricevimento della domanda di intervento inoltrata dall'utente aderente.

ARTICOLO 6 bis

Domanda per l'attivazione delle tutele ARERA e relativa istruttoria

1. Gli utenti che, pur non avendo aderito al Fondo di Garanzia Perdite Occulte:

- a) ricevono una bolletta in cui vengono addebitati consumi (cosiddetti “consumi anomali”) almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita, relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo ovvero, in caso di nuove attivazioni, consumo giornaliero medio della stessa tipologia di utenza);
- b) non hanno già fruito delle tutele previste in caso di perdite occulte nei tre anni precedenti alla data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;

hanno diritto di chiedere l'attivazione delle tutele ARERA, cioè la sospensione della fattura riportante il consumo anomalo e il ricalcolo dei consumi con i criteri di seguito illustrati.

L'utente che riceve la bolletta con l'addebito di consumi anomali, ne sospende il pagamento ed inoltra istanza di attivazione delle tutele ARERA al gestore, entro 90 giorni dalla scadenza di pagamento della fattura contestata.

2. L'istanza deve essere corredata da fattura e/o dichiarazione dei lavori svolti emessa da un idraulico o altro soggetto in possesso di adeguata abilitazione professionale, o comunque da idonea documentazione, anche in forma di autocertificazione nel caso di intervento in economia, che comprovi l'avvenuta riparazione del guasto, nonché da foto che consentano di individuare inequivocabilmente il luogo dove si è verificato il guasto e rappresentino adeguatamente la parte di impianto oggetto di intervento prima e dopo la riparazione (prima che venga chiuso l'eventuale scavo o apertura nel muro).

2bis. All'atto della presentazione dell'istanza l'utente deve corrispondere o dimostrare di aver corrisposto, ovvero impegnarsi a corrispondere in occasione del pagamento della successiva bolletta, secondo le modalità specificate dal gestore, il “*Contributo spese istruttoria intervento Fondo perdite occulte o attivazione tutele ARERA*”, per l'importo indicato nel Tariffario allegato al Regolamento del s.i.i..

3. L'istruttoria delle richieste di attivazione delle tutele ARERA inoltrate dagli utenti spetta al gestore che può richiedere informazioni all'utente, può disporre l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare verifiche, accertamenti e sopralluoghi e ogni attività necessaria per la verifica delle condizioni di intervento.

4. In particolare, al ricevimento della domanda, il gestore verifica che:

- a) il consumo addebitato sia almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento della medesima utenza in un periodo raffrontabile;
- b) l'utente non abbia fruito delle tutele previste in caso di perdite occulte nei 3 anni precedenti alla data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- c) l'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.

5. Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'attivazione delle tutele ARERA da parte del gestore, è fissato in 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dall'utente.

ARTICOLO 7

Importo da addebitare e quantificazione dell'eventuale contributo del Fondo

1. L'importo da addebitare all'utente per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo o attivazione delle tutele ARERA viene quantificato dal gestore con le seguenti modalità:

- a) si applicano le tariffe vigenti ad un consumo pari a quello medio giornaliero di riferimento, considerando sia i consumi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione;
- b) il consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento viene addebitato all'utente alla tariffa di acquedotto più bassa corrispondente alla tipologia di fornitura di appartenenza ridotta della metà, fatta salva – nel caso in cui l'utente non abbia aderito al Fondo – l'applicazione di una franchigia su tale volume pari al 30%, che verrà fatturata secondo gli scaglioni ordinari;
- c) sul consumo eccedente quello medio giornaliero di riferimento – a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, anche nel caso in cui dall'esito dell'istruttoria emerga la mancanza del requisito del consumo pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento e/o l'istanza non sia pervenuta entro le scadenze fissate agli artt. 6 e 6 bis – non viene addebitato il corrispettivo per fognatura e depurazione.

2. L'importo del contributo di cui beneficeranno sia l'utente (in termini di storno della bolletta con consumi anomali), sia il gestore (che non perde i ricavi comunque connessi al servizio fornito all'utenza avendone sostenuto i relativi costi di produzione) viene calcolato come segue:

- a) ai volumi erogati eccedenti il consumo "normale" dell'utenza (cioè quelli che si stima siano conseguenza della perdita occulta) si applica la "tariffa base" per le utenze di tipo domestico residente vigente al momento della quantificazione del contributo;
- b) dall'importo risultante dal punto a) viene sottratto quello di cui al punto b) del comma 1;
- c) l'importo che ne deriva è il contributo spettante al gestore.

3. Al termine dell'istruttoria, all'utente per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo o attivazione delle tutele ARERA, viene addebitato l'importo come determinato al precedente comma 1.

4. Entro il 31 luglio di ogni anno il gestore invia all'AAto 3, tramite un modulo predisposto dall'AAto stesso, un rapporto dettagliato sulle adesioni al Fondo, sulle richieste di intervento dello stesso e di attivazione delle tutele ARERA e sulle istruttorie condotte, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la fine dell'anno, il Presidente dell'AAto 3, con apposito Decreto, approva la ripartizione dei contributi spettanti, calcolati come descritto al precedente comma 2, e dispone i flussi finanziari necessari a ristabilire l'equilibrio tra le diverse Aziende di gestione, nei limiti della consistenza del Fondo.

ARTICOLO 8

Contributi eccedenti la consistenza del Fondo

1. Alla fine di ogni istruttoria il gestore provvede all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7, facendosi integralmente carico dei relativi oneri. Qualora, in base alle richieste pervenute, il

Fondo risulti incapiente, l'AAto 3 provvederà a ridurre i contributi spettanti alle Aziende di gestione in maniera proporzionale, per rimanere nella disponibilità del Fondo stesso. In tal caso, le somme non rimborsate rimangono a carico del bilancio dei gestori.

2. Il verificarsi di quanto previsto al comma precedente è causa di revisione delle quote di adesione al Fondo, limitatamente all'anno successivo e nella misura sufficiente a ripristinare il Fondo stesso, con le modalità di cui all'art 5 del presente Regolamento.

ARTICOLO 9

Controllo

1. Il controllo e la verifica delle istruttorie per l'accesso ai benefici del Fondo di cui al presente Regolamento, nonché la verifica del rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle disposizioni regolatorie applicabili sono effettuati dall'AAto 3, nell'ambito dell'attività di controllo che la stessa è istituzionalmente preposta a condurre nei confronti del gestore.

2. In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 11 del D. Lgs. 286/99 al fine di promuovere il miglioramento del servizio e assicurare la tutela degli utenti, l'AAto 3 ed i gestori convocano periodicamente in apposita sessione le Associazioni componenti la Consulta dei Consumatori istituita dall'AAto stessa.

ARTICOLO 10

Controversie circa la gestione del Fondo

1. In caso di controversie relative all'esistenza, validità, inadempimento e/o risoluzione del presente Regolamento che dovessero insorgere tra gli utenti sottoscrittori del Fondo e il gestore, responsabile della raccolta delle adesioni e delle istruttorie per l'intervento del Fondo, l'utente ha facoltà di esperire la procedura di conciliazione presso il Servizio di conciliazione delle Camere di Commercio, ai sensi della Convenzione fra la Camera di Commercio di Macerata e l'AAto 3.

2. In questo caso, qualora la controversia non venga risolta entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico al conciliatore, la lite sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.